



50635-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Sent. n. sez. 1187

Luca Ramacci

- Presidente -

CC - 04/10/2017

Angelo Matteo Socci

R.G.N. 20958/2017

Emanuela Gai

Alessio Scarcella

- Relatore -

Antonella Ciriello

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- CB

, n. X 1956 a X

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di RIETI in data 7/02/2017;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Galli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7.02.2017, depositata in data 7.03.2017, il Tribunale di Rieti, con funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagata **CB** con cui si censurava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale della stessa città in data 17.01.2017, avente ad oggetto 24 cani e box in paleria e rete metallica nei quali erano detenuti i predetti animali dalla medesima, presso l'immobile di sua proprietà.

2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che la **C** risulta indagata per i reati di cui agli artt. 349, 544 - ter, cod. pen., perché, dopo aver raccolto all'interno dei box ubicati nelle pertinenze della propria abitazione, già sottoposti a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale e quindi violando i sigilli apposti, sottoponeva i 24 cani di diverse razze, taglie, età meglio elencati nella tabella allegata al verbale di sequestro del 10.01.2017, a trattamenti che possono provocare danni alla salute degli stessi, consistiti, tra l'altro, nell'essere legati agli alberi co catene, in pessime condizioni igienico- sanitarie, in relazione a fatti accertati in data 10.01.2017.

3. Contro l'ordinanza del tribunale di Rieti del 7.02.2017 ha proposto ricorso per cassazione la **C**, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'albo ex art. 613 c.p.p., prospettando un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., per violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321, comma primo, cod. proc. pen. In sintesi, sostiene la difesa della ricorrente che, già in sede di memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti ai giudici del riesame, era stata eccepita l'impossibilità per l'indagata di commettere i reati ipotizzati in quanto, al mento del fatto, la stessa si trovava detenuta presso il carcere di Rebibbia; difettava, dunque, il presupposto indefettibile previsto dall'art. 321 c.p.p. della "libera disponibilità della res"; i giudici del riesame, nel rigettare l'impugnazione, hanno invece ritenuto irrilevante lo stato di detenzione della ricorrente, affermazione questa censurabile, atteso che la stessa era stata condotta in carcere dal 21.12.2016 e liberata solo il successivo 20.01.2017, sicchè è pacifico che alla data del 10.01.2017 la stessa non avesse la libera disponibilità dei box né degli animali in

quanto detenuta; non sarebbe quindi comprensibile la ragione fondante l'affermazione dei giudici del riesame secondo cui il sequestro era da considerarsi legittimo in quanto lasciare gli animali nell'abitazione avrebbe comportato il sicuro aggravamento delle conseguenze del reato o comunque agevolato la commissione di altri illeciti della medesima indole; in conclusione, difettando la concretezza e l'attualità del pericolo della libera disponibilità della res, il sequestro sarebbe stato illegittimamente disposto ed il silenzio, sul punto, dei giudici del riesame violerebbe l'ordinanza impugnata, non potendo la ricorrente né violare i sigilli né maltrattare gli animali in quanto detenuta, donde le precarie condizioni di salute degli animali erano una diretta conseguenza della sua detenzione, non potendo la stessa, proprio perché detenuta, occuparsi degli stessi.

4. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 5.09.2017, il P.G. presso la S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in particolare, osserva il P.G., il tribunale avrebbe svolto, con riferimento alla deduzioni difensive, ampia e logica motivazione, evidenziando gli elementi da cui desumere quanto meno il concorso dell'indagata, quale custode delle strutture già oggetto di precedente sequestro ed unica a possederne le chiavi, nel reato permanente di maltrattamento di animali; il *periculum* renderebbe del tutto irrilevante la questione afferente la responsabilità dell'indagata, peraltro motivata in tema di *fumus* indipendentemente dalla posizione dell'istante.

5. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 19.09.2017, la **C** ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, non condividendo le argomentazioni del P.G., insistendo sull'impossibilità per l'indagata di potersi rendere responsabile dei reati ipotizzati in quanto detenuta all'epoca dell'accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Ed invero, rileva il Collegio, il tribunale del riesame, fornendo puntuale, dettagliata e logica risposta alle deduzioni difensive – per così dire “replicate” in sede di ricorso per cassazione senza apprezzabili elementi di novità critica – ha ritenuto correttamente irrilevante la circostanza per la quale, all'atto del sopralluogo del 10.01.2017, l'indagata si trovasse detenuta; in particolare - premesso che i giudici del riesame procedono alla riqualificazione giuridica del delitto ipotizzato dal P.M.

(art. 544 - ter, cod. pen.), nella più tenue fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727, co. 2, cod. pen. (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) - l'ordinanza esclude qualsiasi valenza alla circostanza dell'essere stata l'indagata *in vinculis* alla data del 10.01.2017; sul punto, in particolare, dopo aver correttamente richiamato la natura permanente del reato di cui all'art. 727, co. 2, c.p. (in particolare ricordando il principio affermato da questa Corte secondo cui il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria: Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015 - dep. 22/05/2015, Cazzaniga, Rv. 263998), osservano come la stessa indagata, all'atto del sequestro, era detenuta presso il carcere di Rebibbia da soli venti giorni, donde era ragionevole presumere che gli esemplari rinvenuti nelle strutture di fortuna nello spazio antistante l'abitazione fossero stati dalla stessa immessi nei recinti ed ivi detenuti, in quelle pessime condizioni igienico - sanitarie e di salute in cui vennero trovati, ben prima che la stessa venisse ristretta in carcere, non solo considerando che le strutture erano state già sottoposte a sequestro nell'ambito di precedente procedimento penale in cui la stessa era stata nominata custode ma anche, soprattutto, dato questo assolutamente logico ed oggettivo, che le pessime condizioni in cui vennero rinvenuti gli animali deponevano per la perduranza in loco degli stessi da data molto antecedente al sequestro ed alla detenzione in carcere dell'indagata.

7. Quanto poi alla doglianza relativa alla presunta mancanza della "libera disponibilità" della res, di cui la ricorrente si lamenta anche davanti a questa Corte dopo aver proposto identica doglianza davanti ai giudici del riesame, bene osserva il tribunale del riesame che detta libera disponibilità fosse configurabile nel caso in esame sia perché gli animali rinvenuti si trovavano presso l'abitazione dell'indagata di cui solo ella aveva le chiavi, sia perché 12 di essi risultavano microchippati e di sua proprietà; ne conseguiva, quindi, per il tribunale del riesame che il sequestro doveva ritenersi legittimamente disposto in quanto, si legge, lasciare gli animali nell'abitazione della proposta, tra l'altro scarcerata il 1.02.2017 (in realtà, la stessa venne scarcerata il 20.01.2017, come dalla stessa indicato in ricorso) avrebbe comportato il sicuro aggravamento delle conseguenze del reato o comunque agevolato la commissione di altri illeciti della medesima indole.

8. Ritiene il Collegio come, al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure difensive non colgano nel segno. Sfugge alla difesa del ricorrente, infatti, che l'ambito cognitivo della Corte Suprema, in sede di impugnazione di provvedimento di cautelare reale, è governato dalle regole dettate dall'art. 325 cod. proc. pen., che consente a questa Corte di esercitare il sindacato solo per violazione di legge e non già, come invece surrettiziamente evocato dal ricorrente, evocando un vizio di violazione di legge (processuale, atteso il richiamo agli artt. 125 e 321 c.p.p.), in realtà intendendo prospettare un vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come reso inequivocabilmente palese dal complessivo tenore dell'impugnazione.

Il motivo è dunque inammissibile, non solo per genericità perché non si confronta con le argomentazioni difensive già sviluppate dai giudici del riesame ed idonee a confutare le identiche doglianze proposte in sede di ricorso per cassazione (e, come è noto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), ma anche perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, prospettando una valutazione di merito esulante dal perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, spettante, nei limiti prima richiamati, ai giudici del merito in sede di riesame cautelare.

Al riguardo, è, infatti, pacifico che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692); in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

E, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuno dei vizi che legittimano l'esercizio del sindacato di questa Corte, non potendo certamente ritenersi la motivazione dell'ordinanza impugnata affetta da una mancanza assoluta o da motivazione meramente apparente, avendo fornito i giudici del riesame una giustificazione logico - giuridica delle ragioni per le quali, allo stato degli atti, si è ritenuto sussistente sia il *fumus* dell'art. 349 c.p. (atteso che l'indagata era custode di quelle strutture già sequestrate in precedenza in cui vennero rinvenuti gli animali, avendo peraltro solo lei le chiavi per accedere alla sua proprietà) che quello dell'art. 727, co. 2, c.p. (in base a quanto ampiamente argomentato dai giudici del riesame: v. § 6, *supra*).

A ciò, sul punto, va aggiunto, che in tema di sequestro preventivo, la verifica del cosiddetto "*fumus*" del reato non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Sez. 6, n. 25056 del 26/04/2004 - dep. 03/06/2004, Cottone ed altro, Rv. 229274).

9. I giudici hanno poi fornito ampia giustificazione anche in ordine alla sussistenza del *periculum*.

Proprio su tale profilo deve essere ribadito, del resto, che la previsione di cui all'art. 321 cod.proc.pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o prostrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per "cose pertinenti al reato" sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati (Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007 - dep. 08/10/2007, Vathaj, Rv. 237592).

Nella specie, che detta libera disponibilità fosse configurabile nel caso in esame è stato giustificato dai giudici del riesame sia perché gli animali rinvenuti si trovavano - evidentemente da tempo, considerate le precarie condizioni igieniche in cui

vennero rinvenuti - presso l'abitazione dell'indagata di cui solo ella aveva le chiavi, sia perché 12 di essi risultavano microchippati e di sua proprietà; ne conseguiva, quindi, correttamente, per il tribunale del riesame, che il sequestro doveva ritenersi legittimamente disposto in quanto lasciare gli animali nell'abitazione della proposta, tra l'altro scarcerata il 1.02.2017 (*rectius*, il 20.01.2017, come dalla stessa indicato in ricorso) avrebbe comportato il sicuro aggravamento delle conseguenze del reato o comunque agevolato la commissione di altri illeciti della medesima indole.

10. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 ottobre 2017

Il Consigliere estensore

Alessio Scarsola



Il Presidente

Luca Ramaeci

